

NORMATIVA

Art. 1 (Definizioni)

1. Sono definiti:

a) Reticolo idrico a deflusso naturale

Nell'ambito della rete che complessivamente costituisce l'idrografia superficiale dell'area, si definisce reticolo idrico a deflusso naturale l'insieme di canali (comprendenti le testate di fontanili e risorgive) direttamente o indirettamente alimentati da acque appartenenti al reticolo idrografico naturale e, quindi, caratterizzati da variazioni di portata contenute in relazione alle pratiche colturali.

b) Reticolo idrico a deflusso artificiale

Nell'ambito della rete che complessivamente costituisce l'idrografia superficiale dell'area, si definisce reticolo idrico a deflusso artificiale, l'insieme di canali irrigui di vario ordine caratterizzati da elevate variazioni di portata determinate dall'uso irriguo stesso delle acque.

c) Boschi

Tenuto conto delle dinamiche naturali, dell'evoluzione degli incolti, dell'eventuale abbandono ed evoluzione di aree attualmente coltivate, nonché del recupero spontaneo o guidato di aree degradate, sono da considerare boschi, indipendentemente dalla loro destinazione catastale, i terreni coperti da vegetazione arborea e/o arbustiva, naturale o artificiale con superficie minima di 2.000 mq, o qualunque estensione se distanti meno di 100 metri da altri boschi, aventi grado di copertura (proiezione delle chiome al suolo) superiore al 20%, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente copertura arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

Sono altresì da considerare boschi:

- le formazioni estese in senso lineare con una larghezza minima di 10 metri misurata come proiezione delle chiome a terra;
- le cenosi di neoformazione con presenza di rinnovazione forestale d'avvenire, arborea o arbustiva, di altezza media di almeno 3 metri ed età di almeno 5 anni, a prescindere dal precedente uso del suolo;
- i rimboschimenti destinati alla ricostruzione del bosco;
- le radure di superficie inferiore ai 2.000 mq.

Non sono considerati boschi:

- gli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti);
- i frutteti;
- i giardini.

d) Siepe campestre e/o filare

Sono definite siepi campestri e filari le formazioni arboree e/o arbustive che non rientrano nella definizione di bosco.

e) Vegetazione arboreo-arbustiva spondale

E' definita vegetazione arboreo-arbustiva spondale quella radicata sulle sponde dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua.

Art. 2
(Zonizzazione)

1. Nel territorio del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Palude di San Genuario sono individuate le seguenti zone:
 - a) Riserva Orientata ad accesso regolamentato (Zona A);
 - b) Riserva Speciale (Zona B);
 - c) Zona di Salvaguardia (Zona C).
2. E' inoltre individuata, all'esterno del territorio del SIC, una "Zona esterna di tutela delle acque" (Zona D). In tale zona si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 13.

Art. 3
(Valutazione di incidenza di piani e programmi)

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale ed interessanti il SIC sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del SIC stesso illustrati nel presente Piano e nel rispetto delle sue disposizioni.
2. I piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, le cui previsioni possano determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione del SIC sono soggetti a valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., nell'ambito dello specifico procedimento di approvazione.
3. I piani ed i programmi possono prevedere condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza oppure le condizioni per cui un intervento od un progetto possa essere assoggettato alla valutazione di incidenza.
4. L'autorità responsabile del procedimento di approvazione del piano o del programma, acquisisce il parere favorevole del soggetto gestore del SIC.
5. Ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza, i piani o i programmi e le loro varianti sono corredati da uno studio sviluppato con i contenuti di cui allegato G al D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
6. Al fine della attività di informazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., l'autorità competente trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.

Art. 4
(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)

1. Gli interventi e i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat del SIC e che non risultino direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può avere, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del SIC o ne pregiudichi l'integrità.
3. Ai fini della espressione della valutazione di incidenza, i proponenti degli interventi e dei progetti presentano uno studio sviluppato con i contenuti di cui all'allegato G al D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
4. Sono sempre soggette a valutazione d'incidenza i seguenti interventi:
 - a) apertura e coltivazione di cave di qualsiasi natura. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico che prevedano estrazione di inerti possono essere realizzati a seguito di apposita convenzione con il soggetto gestore;
 - b) costruzione di edifici o strutture permanenti. Possono essere realizzati interventi di ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti con tipologia costruttiva riferibile alla tradizione rurale locale.
5. La procedura di valutazione di incidenza è svolta dal soggetto gestore del SIC.
6. Al fine della attività di informazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., il soggetto gestore del SIC trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.

Art. 5
(Norme di utilizzo e di fruizione)

1. Accessibilità e circolazione.
 - a) L'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.
 - b) È vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale, ovvero per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito o per necessità organizzative. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati dal soggetto gestore del SIC.
 - c) Il soggetto gestore ha facoltà di chiudere temporaneamente l'accesso, ivi compreso quello dei soggetti autorizzati, con provvedimento motivato, a parte ovvero alla totalità del territorio del SIC, nonché il transito sulle strade e sui percorsi, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la

- manutenzione e la salvaguardia delle medesime, ovvero a seguito di calamità naturali.
- d) Le chiusure temporanee di cui al comma precedente sono decise d'intesa con i Comuni ovvero con gli altri soggetti titolari di diritti di proprietà ovvero di altri diritti reali.
 - e) Il soggetto gestore in particolari casi di necessità ed urgenza può comunque provvedere alle chiusure temporanee di cui alla precedente lettera c).
 - f) Delle limitazioni all'accesso di cui ai precedenti commi è data in ogni caso adeguata pubblicizzazione.
 - g) E' vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.
 - h) E' vietato il parcheggio di veicoli nei prati, nelle zone boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree eventualmente individuate dal soggetto gestore del SIC;
 - i) L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono altresì vincolati al rispetto dei diritti di proprietà;
2. Fuochi ed abbruciamenti.
 - a) Salvo quanto diversamente previsto dal soggetto gestore, l'accensione di fuochi è consentita nelle aree attrezzate appositamente individuate
 - b) E' vietato l'abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde.
 3. Pascolo.
 - a) Il pascolo del bestiame è ammesso previo parere favorevole del soggetto gestore del SIC.
 4. Abbandono di rifiuti.
 - a) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 ss. del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) come modificato dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione.
 5. Pubblicità.
 - a) L'installazione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario è ammessa previo parere favorevole del soggetto gestore del SIC.
 6. Visite per comitive.
 - a) Le visite per comitive (gruppi organizzati con accompagnatori professionali) sono svolte dal soggetto gestore del SIC o sono da questo autorizzate.
 7. Introduzione di armi e di strumenti di distruzione e cattura.
 - a) Sull'intero territorio del SIC è vietato introdurre, da parte di privati, armi da fuoco, munizioni ed esplosivi nonché qualsiasi altro strumento idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, se non espressamente autorizzati dal soggetto gestore del SIC.

Art. 6

(Norme per la tutela della flora e dei prodotti del sottobosco)

1. Tutela della flora.
 - a) Salvo quanto ulteriormente stabilito dal soggetto gestore, la tutela della flora spontanea è disciplinata dalla normativa regionale vigente.
 - b) E' vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone, fatte salve quelle utilizzate per l'arboricoltura da legno e le attività agricole.
 - c) E' vietato il danneggiamento di qualsiasi specie della flora anche nell'esercizio delle attività lecite o comunque autorizzate.
2. Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco
 - a) Salvo quanto ulteriormente stabilito dai rispettivi regolamenti delle Aree Naturali Protette Regionali, la raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono regolati dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 7

(Norme per la tutela e la gestione della fauna)

1. Tutela e gestione della fauna selvatica non omeoterma (esclusa la fauna ittica).
 - a) La cattura e la raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, ivi comprese le loro spoglie e le uova sono vietati.
 - b) Il danneggiamento e l'uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggiamento delle uova sono vietati, fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
 - c) Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 2 non si applica nel caso di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nell'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologica, sanitaria, igienica e forestale.
 - d) La gestione della fauna selvatica non omeoterma, finalizzata alla conservazione ed al ripristino dell'equilibrio faunistico e ambientale, è programmata ed attuata dal soggetto gestore del SIC.
 - e) E' vietata l'introduzione di specie alloctone della fauna selvatica non omeoterma.
2. Tutela e gestione della fauna ittica.
 - a) Nella Zona A è vietata la pesca.
 - b) Nelle Zone B e C la gestione della fauna ittica è svolta con le procedure della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7.
3. Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma.
 - b) Nelle Zone A e B è vietata l'attività venatoria.
 - c) In tali zone la gestione della fauna selvatica omeoterma è svolta dal soggetto gestore del SIC in attuazione di appositi piani e progetti di intervento che sono sottoposti per il parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed alla Provincia di Vercelli.
 - c) Nella Zona C la gestione della fauna selvatica omeoterma è svolta per le finalità e con le procedure della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.

- d) In tutto il territorio del SIC è vietata l'introduzione di specie alloctone della fauna selvatica omeoterma.

Art. 8

(Norme per la tutela e la gestione dei boschi)

1. Nel territorio del SIC sono consentiti gli interventi realizzati secondo le indicazioni elencate di seguito. Le altre tipologie di intervento sono soggette a specifica procedura di valutazione d'incidenza.

- a) Formazioni arboree planiziali ascrivibili al quercu-carpineto ed all'alno-frassineto

L'obiettivo culturale è costituito dal mantenimento dell'integrità dell'habitat tramite una gestione secondo cicli naturali caratterizzati dalla presenza di elevate biomasse e dalla massima varietà floristica e faunistica.

Tale formazione dovrà essere gestita come fustaia con taglio a scelta di singoli esemplari sparsi in numeri massimo di tre ad ettaro ogni cinque anni non cumulabili. A tal fine dovranno essere scelti esemplari il cui taglio non pregiudichi l'integrità della cenosi. Qualora non si affermi rinnovazione spontanea entro una stagione vegetativa dal taglio dovrà essere eseguita rinnovazione artificiale.

- b) Altre formazioni arboree

L'obiettivo culturale è costituito dalla trasformazione in quercu-carpineto o alno-frassineto. Nei gruppi di robinia dovrà essere applicato un taglio a gruppi non superiori a 2000 mq col rilascio degli esemplari autoctoni di tutte le età. Qualora gli esemplari autoctoni d'avvenire siano meno numerosi di 70 per ettaro saranno rilasciati anche esemplari di robinia in gruppo per raggiungere tale densità. In tal caso, sotto di essi, si provvederà alla rinnovazione artificiale di specie autoctone. Negli anni, accertata la scomparsa della robinia, potrà essere applicato il taglio previsto al comma precedente.

- c) Rimboschimenti

I rimboschimenti sono da governare a fustaia. E' possibile il taglio di diradamento atto al mantenimento di una equilibrata composizione specifica e alla selezione dei soggetti d'avvenire.

- d) Siepi e filari

Per le siepi ed i filari che si rinnovano agamicamente è possibile il taglio periodico consuetudinario volto alla produzione di legna e fasciname, assicurandone la rinnovazione e la perpetuazione anche con rinfoltimenti ove necessario. Il taglio delle siepi deve essere eseguito con le modalità proprie di un ceduo composto, salvaguardando comunque gli individui arborei o arbustivi più notevoli.

Per la creazione di nuove siepi campestri devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone.

- e) Vegetazione arboreo-arbustiva spondale

E' permesso il taglio dei polloni purché si garantisca la rigenerazione delle ceppaie.

- f) Alberi di particolare interesse paesaggistico e naturalistico isolati o appartenenti a siepi campestri o filari o alla vegetazione spondale

E' consentito il taglio di alberi di specie autoctone di diametro inferiore ai 50 cm (misurato a 1,30 metri dal suolo), provvedendo alla rinnovazione artificiale con almeno cinque esemplari di specie autoctone.

2. Gli interventi sulla vegetazione arborea e forestale di cui al comma precedente possono essere eseguiti secondo le seguenti modalità. Altre modalità di intervento sono soggette a specifica procedura di valutazione d'incidenza.
 - a) Periodo di intervento

I tagli dei boschi naturali, delle siepi e filari, dei rimboschimenti e delle sponde dei corsi d'acqua possono essere eseguiti dal 1 novembre al 28 febbraio.

A tutela della nidificazione dell'avifauna i tagli degli impianti di arboricoltura da legno possono essere eseguiti nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 28 febbraio.
 - b) Esbosco

Le operazioni di esbosco andranno eseguite lungo la viabilità esistente e le eventuali vie di penetrazione temporanee che non comportino movimenti di terra, evitando di percorrere con le macchine operatrici forestali la superficie dei boschi.

Le operazioni di concentrazione ed esbosco devono essere completate entro il calendario previsto per gli interventi selvicolturali. All'atto delle operazioni di taglio ed esbosco deve essere il più possibile ridotto il danneggiamento degli individui arborei rilasciati e degli arbusti spontanei.
 - c) Ramaglie e residui degli interventi selvicolturali

Ai sensi della l.r. 09.06.94, n. 16 è vietato l'abbruciamento di ramaglie. Il materiale lasciato in bosco dovrà essere il più possibile depezzato o sminuzzato. La viabilità, anche pedonale, e gli alvei dei corsi d'acqua dovranno sempre rimanere sgombri.
 - d) Scelta delle matricine e delle riserve

La snellezza delle matricine e delle riserve, definita dal rapporto tra altezza e diametro, non deve essere superiore a 100 se a gruppi, ad 80 se per singoli individui.
 - e) Scelta del materiale da rimboschimento

In rimboschimenti, rinfoltimenti e ricostituzioni boschive devono essere impiegate solo specie autoctone di provenienze adatte alle stazioni.
3. Le modificazioni d'uso delle superfici boscate e l'estirpazione della vegetazione forestale sono compatibili con la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel territorio del SIC solo se previsti nell'ambito di progetti destinati al raggiungimento delle finalità del presente Piano naturalistico; tali interventi sono comunque soggetti al parere favorevole del soggetto gestore del SIC che può richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 9

(Norme per la gestione degli specchi d'acqua e degli habitat palustri)

1. Gli interventi di gestione attiva degli habitat palustri (regolazione delle acque, realizzazione di sistemi di drenaggio, ripristino e rimodellamento delle sponde e del fondo degli specchi d'acqua, taglio della vegetazione) non previsti dal presente Piano naturalistico sono soggetti al parere favorevole del soggetto gestore del SIC che può richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza.

Art. 10

(Norme generali per la gestione del reticolo idrico)

11. La regimazione idraulica, il rimodellamento della morfologia dei corsi d'acqua, nonché gli interventi di tombatura e di impermeabilizzazione dell'alveo sono soggetti al parere favorevole del soggetto gestore del SIC che può richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza.

Art. 11

(Norme per la gestione del reticolo idrico a deflusso naturale)

1. Le modalità di intervento sulla vegetazione acquatica nell'ambito delle attività di manutenzione della rete idrica, per quanto riguarda gli ambiti definiti come reticolo idrico a deflusso naturale, sono soggetti al parere favorevole del soggetto gestore del SIC che può richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso la portata dei corsi d'acqua non deve essere inferiore alla soglia minima necessaria a garantire la conservazione degli habitat naturali propri delle acque correnti.

Art. 12

(Norme particolari per la Zona A)

1. All'interno della zona A possono essere effettuati esclusivamente gli interventi promossi dal soggetto gestore del SIC finalizzati al mantenimento del SIC stesso in condizioni ottimali per la conservazione delle emergenze naturalistiche.

Art. 13

(Norme per la gestione della Zona esterna di tutela delle acque – Zona D)

1. L'apertura e la coltivazione di cave di qualsiasi natura, gli interventi di modificazione del reticolo idrografico, di emungimento dalla falda superficiale e di sversamento di reflui nelle acque superficiali o nella prima falda nella Zona esterna di tutela delle acque (Zona D) sono soggetti, in considerazione delle caratteristiche idrogeologiche e di soggiacenza della falda nel territorio circostante il SIC, alla procedura di valutazione d'incidenza.

Art. 14
(Danneggiamenti)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 635 c.p., è vietato il danneggiamento di beni di proprietà del soggetto gestore del SIC anche nell'esercizio di attività lecite o comunque autorizzate.

Art. 15
(Attuazione del Piano)

1. L'attuazione delle previsioni del presente Piano naturalistico è affidata al soggetto gestore del SIC.

Art. 16
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Piano naturalistico e l'accertamento delle relative violazioni e' affidata:
 - a) agli agenti di vigilanza del soggetto gestore del SIC;
 - b) al Corpo Forestale dello Stato;
 - b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;
 - c) agli agenti di vigilanza della Provincia di Vercelli;
 - d) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);

